



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Iole Genua	Referendario (relatore)
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 26 giugno 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del comune di Brembio (LO)

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito anche "TUSP");

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la deliberazione del consiglio comunale di Brembio n. 9 del 17 aprile 2025, avente a oggetto "*Adesione alla Comunità solare - società cooperativa - impresa sociale - ETS e approvazione relativa documentazione*", trasmessa alla Sezione ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e assunta al protocollo generale C.d.c. n. 5877 del 6 maggio 2025 e al protocollo pareri TUSP n. 17/2025;

VISTA la nota del magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la convocazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge (SC_LOM - 13125 - Interno - 23/6/2025);

VISTA l'ordinanza n. 155 del 23.6.2025, con la quale il Presidente della Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

UDITA la relatrice, dott.ssa Iole Genua;

PREMESSO

1. Con nota del 6 maggio 2025 il Comune di Brembio ha presentato alla Sezione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 17 aprile 2025 (*"Adesione alla Comunità solare - società cooperativa - impresa sociale - ETS e approvazione relativa documentazione"*) con relativi allegati.

2. In premessa va rilevato che la disciplina eurounitaria delle comunità energetiche rinnovabili è contenuta nell'art. 22 della Direttiva UE n. 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 in materia di promozione e l'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Tale direttiva è stata attuata, nell'ordinamento interno, dal decreto legislativo 8.11.2021, n. 199 (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*), il cui art. 31 (*Comunità energetiche rinnovabili*), al comma 1, prevede che *"i clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti: a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari; b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all' articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione"*. Le comunità energetiche sono quindi costituite da vari soggetti che, in qualità di produttori e/o consumatori, possono unirsi, anche attraverso enti aggregatori, per produrre e condividere l'energia elettrica derivante da fonti rinnovabili ed esercitare in modo istituzionalizzato una serie di attività che spaziano dalla generazione, distribuzione, consumo, vendita e

conservazione dell'energia rinnovabile, il cui obiettivo finale è quello di fornire benefici di tipo economico, sociale e ambientale alla comunità e all'area locale in cui la comunità opera.

CONSIDERATO

1. L'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a), nn. 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118 delinea una peculiare attività di controllo avente ad oggetto l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e si indirizza alla motivazione del provvedimento. I parametri di controllo dettati dalla norma prescrivono, per taluni profili, una verifica di conformità a legge, per altri profili una verifica di conformità in termini di sana gestione finanziaria. Il rispetto di detti indici deve essere principalmente rapportato all'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione la quale intenda costituire una nuova società o acquisire partecipazioni in una società già costituita; l'onere motivazionale non è assolto quando l'atto deliberativo contiene mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche; al contrario, l'obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche qualora essa sia sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale seguito (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 161/2022/PAR).

L'art. 5, comma 3, richiede dunque alla Corte dei conti di verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine ai seguenti aspetti:

- a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP);
- b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2. Nel caso in esame, l'operazione deliberata dal Comune prevede, a fronte del conferimento di euro 100,00, l'acquisto di n. 4 azioni, ognuna del valore nominale di euro 25,00 (art. 14, comma 2, dello statuto societario), della Comunità Solare - Società Cooperativa - Impresa Sociale - ETS, costituita tra tredici soci-persone fisiche in data 2 luglio 2024, ai fini della partecipazione in qualità di socio consumatore. In base all'art. 3 del regolamento soci allegato

alla delibera consiliare, è considerato socio consumatore aziendale (o equivalente) il soggetto che *“partecipa alle configurazioni di autoconsumo diffuso interne alla CER con più di due POD e/o consumi annualmente più di 10.000 kWh”*. Nel determinarsi ad aderire quale socio consumatore, il Comune si riserva la facoltà di aderire successivamente quale socio produttore (ossia partecipando con uno o più POD di immissione che producono annualmente meno di 100.000 kWh, art. 3 del regolamento soci).

3. Si procede, di seguito, all’analisi del provvedimento e dei relativi allegati secondo i parametri di controllo sopra richiamati:

A) Vincolo tipologico e vincolo finalistico. Adempimento dell’onere di motivazione analitica in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.

a.1) Sul piano del rispetto del vincolo tipologico alla partecipazione della pubblica amministrazione alle società di capitali, la società cooperativa rientra tra i tipi societari per i quali la legge ammette la partecipazione delle pubbliche amministrazioni (art. 3, comma 1, TUSP).

a.2) Quanto al rispetto del vincolo finalistico - inteso come vincolo di scopo pubblico e vincolo di attività posto dalla legge alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di partecipare a enti societari (cfr. Corte cost., sentenza n. 86/2022) - non si dubita che la meritevolezza degli obiettivi perseguiti dalle comunità energetiche rinnovabili risulta espressamente riconosciuta dall’art. 4, comma 7, del d.lgs. n. 175 del 2016, il quale prevede che *“sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente (...) la produzione di energia da fonti rinnovabili”*.

Ciò rilevato, occorre tuttavia considerare che nell’esercizio della funzione di controllo delineata dall’art. 5 TUSP, la Corte dei conti è chiamata a verificare, oltre alla scelta dell’Ente di partecipare ad una comunità energetica rinnovabile, anche la decisione di conseguire detta finalità - pur espressamente ammessa dalla legge - attraverso un modulo organizzativo di tipo societario. Come già affermato dalla giurisprudenza con riferimento a fattispecie analoghe, *“non può (...) ritenersi aprioristicamente adeguata, da parte dell’amministrazione comunale interessata, la scelta della creazione di un nuovo ulteriore organismo a partecipazione pubblica per il solo fatto che le finalità in astratto perseguite - in particolare, risparmio ed efficientamento energetico - siano meritevoli di attenzione”* (ex multis, Sez. reg. contr. Marche, deliberazione n. 120/2024/PASP). Il punto di contatto tra la disciplina concernente la

creazione di comunità energetiche rinnovabili e quella generale contenuta nel d.lgs. n. 175/2016 risiede, infatti, nel valutare *“se il modulo organizzativo societario sia il modello strettamente necessario per la comunità energetica rinnovabile, anche in ragione del principio di neutralità alla “forma”, coniato dalla legislazione europea e replicato in quella nazionale”* (ex multis, Sez. reg. contr. Toscana, n. 77/2023/PASP; Sez. reg. contr. Campania, n. 100 e n. 118/2024/PASP).

Tanto premesso, tenuto conto del principio di libertà delle forme che ispira la legislazione europea e nazionale in materia di comunità energetiche, nonché dell'assenza di disposizioni che impongano non soltanto l'ingresso del Comune in un organismo terzo ma anche l'utilizzo a tal fine della forma societaria, o che esonerino la pubblica amministrazione dall'onere motivazionale rafforzato di cui all'art. 5 TUSP, la decisione del Comune deve essere supportata da un puntuale scrutinio in ordine alla stretta necessità del ricorso al modulo societario per il perseguimento delle finalità istituzionali, che evidenzia, altresì, le ragioni sottese alla scelta di siffatto strumento organizzativo, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Al riguardo, la giurisprudenza contabile ha in più occasioni affermato che, in linea generale, l'elemento della *“necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali”* contenuto nel paradigma dell'art. 5 coincide con l'infungibilità dello specifico strumento di tipo societario rispetto ad altre differenti forme organizzative (ex multis, Sez. reg. contr. Lombardia, delibera n. 202/2024/PASP). Proprio con riguardo alla scelta di taluni comuni di costituire comunità energetiche rinnovabili in forma societaria, la giurisprudenza ha sottolineato che l'esito delle valutazioni dell'ente pubblico in ordine alla stretta necessità dell'attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento della finalità perseguita dall'istituzione deve puntualmente confluire nella motivazione analitica richiesta dall'art. 5, comma 1, T.U.S.P. (Sez. reg. contr. Campania, n. 100 e n. 118/2024/PASP; Sez. reg. contr. Marche, n. 120/2024/PASP). Posto che gli interventi del legislatore in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni, e da ultimo il d.lgs. n. 175 del 2016, mirano *“a contrastare l'aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti”* (Corte cost., sentenza n. 86/2022), il controllo attribuito alla Corte dei conti sull'assolvimento dell'onere di motivazione della necessità, ragionevolezza e convenienza economica dell'utilizzo dello strumento societario da parte delle pubbliche amministrazioni si colloca nell'ottica di *“razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”* che ispira il testo unico (art. 1, comma 2, T.U.S.P.).

Nel caso in esame, l'esigenza di partecipare a un organismo terzo viene giustificata attraverso l'affermazione per cui *“la Società è da considerarsi come necessaria per il Comune se vuole perseguire le finalità istituzionali che sono tipiche di qualsiasi comunità energetica rinnovabile”* e che la disciplina delle CER *“vuole chiaramente incentivare la partecipazione di comuni nelle CER”* (cfr. relazione contenente la motivazione analitica). Al riguardo, deve tuttavia osservarsi che, se è vero che la legge promuove il ruolo delle pubbliche amministrazioni nella transizione energetica, non è altrettanto vero che la stessa incentiva il ricorso al modello societario quale strumento privilegiato per il raggiungimento dell'obiettivo. Ciò appare chiaramente confermato dai contenuti della *“Valutazione e confronto delle possibilità offerte al Comune di Brembio per aderire, promuovere o costituire CER e CACER, convenienze economiche, costi e interesse pubblico”*, allegata alla delibera consiliare, che, nel citare il Vademecum ANCI per i comuni (*“Autoconsumo individuale a distanza e comunità di energia rinnovabile”*, pubblicato nell'aprile 2024), presenta – tra le alternative possibili – anche quella di promozione delle CER da parte dei comuni, senza che questi ultimi debbano tuttavia necessariamente farne parte. La conseguenza della mancata adesione alle comunità energetiche, come si legge nel documento, consisterebbe nella rinuncia del Comune all'acquisizione dei proventi erogati dal GSE in proporzione all'energia condivisa e nella rinuncia all'esercizio dei diritti sociali connessi alla partecipazione.

Con riferimento alla scelta tra le diverse opzioni organizzative concesse dall'ordinamento, il compimento di una valutazione da parte del Comune in merito alle varie forme giuridiche e modalità di gestione di una configurazione di autoconsumo **emerge dallo studio elaborato da uno studio professionale, indicato quale allegato E alla delibera consiliare e già esaminato da questa Corte in occasione dell'adesione del comune di Guardamiglio e Cervignano d'Adda alla medesima comunità energetica rinnovabile** (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia, n. 249/2024/PASP e n. 47/2025/PASP). Tale documento, richiamando, fra l'altro, i contenuti del citato *vademecum* proposto dall'ANCI in materia di autoconsumo dell'energia rinnovabile, espone i differenti ruoli che le amministrazioni comunali possono svolgere nella promozione o facilitazione delle forme di autoconsumo, nonché le forme di partecipazione dei comuni stessi nelle configurazioni di autoconsumo; illustra le forme giuridiche utilizzabili per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili, e le relative implicazioni, in termini di onerosità della partecipazione, rischi per la sfera patrimoniale del socio, snellezza delle procedure di recesso dall'organismo partecipato.

Con riferimento alle forme giuridiche utilizzabili, il medesimo studio espone che, in base ai dati contenuti nell'*Electricity Makes Report 2024* curato dal Politecnico di Milano - che ha raccolto lo stato delle iniziative, l'ubicazione, le forme giuridiche adottate, gli impianti installati e i soggetti coinvolti nella progettazione e nella costituzione delle CER - emergerebbe che "su un campione di 60 iniziative di cui era nota la forma giuridica, nel 50% dei casi è stata costituita un'associazione e nel 30% una cooperativa". Lo studio rappresenta, inoltre, che nel dicembre 2024 risultavano presenti nel territorio lodigiano - oltre a talune CER costituite da imprese, e alla CERS Comunità Solare società cooperativa impresa sociale ETS alla quale hanno già aderito i comuni di Guardamiglio e Cervignano d'Adda - una CERS promossa dal Comune di Lodi in forma di Fondazione, ancora non costituita, e due CER in forma associativa su iniziative dei Comuni di Casalpusterlengo e San Martino in Strada. Si ha evidenza, inoltre, di un'ulteriore CER in forma associativa, l'Associazione Solisca costituita nel territorio di Turano Lodigiano.

Le menzionate esperienze presenti nel territorio di riferimento e la stessa articolazione dello studio in questione - basato sul Vademecum dell'ANCI - oltre alla riferita preponderanza della forma non societaria ai fini della realizzazione delle iniziative in questione, confutano l'affermazione, contenuta nella relazione analitica poco sopra richiamata, circa la stretta necessità della società ai fini della realizzazione degli obiettivi istituzionali. **Come già osservato dalla Sezione nelle già citate delibere n. 249/2024/PASP e n. 47/2025/PASP, l'utilizzo del modulo societario - che ben avrebbe potuto essere motivato sul punto nella delibera comunale - appare semmai fondato sulla volontà della CER di favorire l'ingresso, quale socio finanziatore, dell'investitore istituzionale Coopfond s.p.a., e, in conseguenza del relativo conferimento, di procedere all'emissione di strumenti finanziari partecipativi, come confermato dal verbale dell'assemblea della società svoltasi il 22 novembre 2024, allorché è stato deliberato "di aumentare il capitale sociale della Società per un importo massimo pari a euro 300.000,00 (...) di emettere, entro il 31 dicembre 2025, fino a venticinque strumenti finanziari partecipativi di cui al punto 1, se e quando Coopfond s.p.a. apporterà in Società fino a euro 250.000,00 (...)" (allegato B alla delibera in esame, in cui si legge che "la società ha necessità di incrementare in modo significativo il proprio patrimonio netto al fine di addivenire a una serie di investimenti finalizzati alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", pag. 2).**

B) Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alle "ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato".

b.1) Con riguardo al parametro della sostenibilità finanziaria, le Sezioni riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG hanno affermato che "il concetto di sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato".

La sostenibilità finanziaria oggettiva, dunque, si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, elemento che deve essere attentamente verificato dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio *iter* istruttorio interno, mediante il ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche; **in tal senso, secondo la giurisprudenza, l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni dovrebbe essere supportato almeno da un approfondito business plan o da forme analoghe di analisi di fattibilità dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire** (cfr. anche Sez. reg. contr. Toscana, deliberazione n. 77/2023/PASP).

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria oggettiva, la deliberazione consiliare in esame risulta supportata da un business plan (allegato D alla deliberazione stessa), che espone le previsioni economico-finanziarie correlate allo sviluppo del progetto di promozione dell'autoconsumo condiviso di energia da fonti rinnovabili sotteso alla creazione della società entro il 2027, e illustra il piano degli investimenti da realizzarsi nel periodo 2024-2027, i costi di gestione, i ricavi potenzialmente generabili e distribuibili.

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria soggettiva, la relazione allegata alla deliberazione consiliare, afferma che il rischio finanziario sarebbe limitato alla perdita del conferimento versato.

b.2) Con riferimento alla motivazione circa la convenienza economica della scelta gestionale, questa Sezione ha avuto occasione di affermare che essa, seppur in termini sintetici, "deve essere idonea a rappresentare le ragioni per le quali l'Amministrazione pubblica che intende acquisire la qualifica di socio abbia deciso di avvalersi di quello specifico modello organizzativo di diritto privato (...). Detta scelta si articola in un duplice passaggio logico. In primo luogo, la "convenienza economica" deve

essere messa in evidenza rispetto alla preliminare scelta discrezionale che l'Amministrazione pubblica compie: la decisione di svolgere, attraverso un organismo societario, una attività di produzione di beni o di servizi necessaria per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. (...) In secondo luogo, quando la scelta di diventare socio interessa un organismo che eroga un servizio, la "convenienza economica" deve essere esplicitata anche sotto il profilo della modalità di scelta dell'erogazione del servizio" (Sez. reg. contr. Lombardia n. 161/2022/PAR).

Nel caso in esame, deve essere verificato il compimento anche del secondo passaggio logico sopra richiamato, atteso che lo statuto societario (art. 4 - Oggetto sociale) annovera, tra le attività che la società è autorizzata a compiere, anche la produzione di servizi, quali quelli di "gestire impianti di produzione di energia rinnovabile" (lett. e), "fornire qualsiasi servizio energetico" (lett. k), "fornire servizi legati alla domotica" (lett. n), "fornire servizi legati alla mobilità sostenibile" (lett. o); "fornire servizi di ricarica di veicoli elettrici" (lett. p), "fornire servizi per ridurre la povertà energetica" (lett. q).

b.2.1) Sul punto, la relazione allegata agli atti deliberativi, a pag. 3, afferma che gli obiettivi perseguiti dal Comune non potrebbero essere conseguiti mediante una gestione diretta, per la quale l'ente "non possiederebbe le relative competenze, anche umane, ma solo partecipando alla Società e collaborando con le altre realtà che la compongono". Per quanto riguarda la convenienza economica dell'opzione organizzativa prescelta, la delibera consiliare si poggia su una valutazione comparativa tra alternative modalità di gestione congiunta dell'attività (associazione, consorzio, ente del terzo settore).

b.3) **Occorre rilevare, peraltro, che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'Ente, al fine di giustificare la convenienza economica della propria scelta di diventare socio, deve avere riguardo anche ai parametri indicati dall'art. 20 TUSP in materia di razionalizzazione delle partecipazioni, onde verificare che già in fase costitutiva o di acquisto della quota non risulti integrata alcuna delle condizioni che il comma 2 della medesima disposizione pone a presupposto dell'adozione di un piano di riassetto finalizzato alla razionalizzazione, fusione o soppressione della società interessata (Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazioni n. 161/2022/PAR e n. 202/2024/PASP).**

Da tale prospettiva, e in particolare avuto riguardo al parametro individuato dall'art. 20, comma 2, lett. b) - concernente le "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti" - si osserva che nell'esposizione dei costi fissi di gestione relativi al periodo 2024-2027 contenuta nel business plan allegato alla delibera è prevista, in corrispondenza della voce "costi personale struttura" la presenza di n. "3 risorse a

tempo parziale”! Quanto alla consistenza dell’organo amministrativo, invece, l’art. 24 dello statuto societario – allegato all’atto costitutivo rogato in data 2 luglio 2024 - prevede che *“la Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri compreso tra tre e undici. L’esatto numero dei consiglieri da eleggere è determinato dall’assemblea”*. In sede di costituzione, *“il primo Consiglio di amministrazione è determinato nel numero di tre componenti”* (art. 7 dell’atto costitutivo), nelle persone di tre degli undici soci costituenti. Da tale confronto discende - in base alla situazione attualmente rappresentata dal *business plan* - una situazione di parità tra il numero di dipendenti e quello di amministratori della società, in linea con il parametro di cui all’art. 20, comma 2, lett. b), TUSP. Sul punto, si prende atto della puntualizzazione contenuta nell’ultimo paragrafo della relazione (allegato E alla delibera consiliare), **laddove si afferma che generalmente le comunità energetiche dispongono di un numero di dipendenti occupati decisamente inferiori dei soci eletti nei rispettivi organismi collegiali di decisione o di indirizzo, indipendentemente dalla forma giuridica scelta (associazione, fondazione di partecipazione, cooperativa)”, e si coglie l’occasione per evidenziare la ratio del parametro di cui all’art. 20, comma 2, lett. b), TUSP, che - nel considerare oggetto di razionalizzazione le società prive di dipendenti o con un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori, circostanza ritenuta indice presuntivo di inefficienza della gestione - è quella di rafforzare il principio in base al quale le società partecipate da pubbliche amministrazioni devono rispondere a criteri di piena operatività ed effettività delle funzioni svolte a favore degli enti pubblici soci, nel rispetto del principio costituzionale del buon andamento, sul quale l’ente pubblico socio è tenuto a vigilare.**

Quanto ai costi dell’organo di amministrazione, peraltro, si osserva che il *business plan* (pag. 7) – sottoposto alla collettività e agli organi di controllo afferma che *“non sono previsti gettoni o compensi per il CdA e il Presidente”*, introducendo un elemento di potenziale contrasto con l’art. 19, comma 1, lett. d) dello statuto societario, che prevede che l’assemblea ordinaria *“determina l’eventuale compenso degli amministratori e del comitato esecutivo”*. Collegando tale aspetto a quello trattato nel paragrafo precedente, si rammenta come, secondo la giurisprudenza contabile, un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti non sia da considerarsi di per sé indice di inefficienza gestionale qualora non siano riconosciuti compensi.

C) Adempimento dell’onere di motivazione in ordine alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.

Secondo la giurisprudenza contabile, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dell'atto deliberativo dia conto sia della funzionalità dell'utilizzo dello strumento societario rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia), sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). Sotto il profilo dell'efficacia, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nello studio di fattibilità, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di risultati misurabili. L'onere motivazionale in questione appare, nel caso in esame, adeguatamente assolto dalla rappresentazione contenuta nel *business plan*.

Quanto al profilo dell'economicità e dell'efficienza dello strumento societario prescelto, la motivazione deve adeguatamente dimostrare che la forma giuridica individuata sia la migliore alternativa possibile, proprio sotto i profili dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. Nel caso di specie, il documento approvato quale allegato E alla delibera consiliare contiene una valutazione, seppur in astratto, in ordine agli oneri, anche economici, connessi a ipotetiche e alternative soluzioni gestionali (associazione, fondazione di partecipazione, società consortile).

D) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La relazione allegata alla delibera attesta in maniera adeguata l'assenza nell'operazione di elementi tali da evidenziare la sussistenza di interventi finanziari riconducibili ad aiuti di Stato.

E) Adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

La deliberazione attesta come adempiuto l'obbligo, previsto dall'art. 5, comma 2, TUSP, di sottoporre lo schema di atto deliberativo a consultazione pubblica, effettuata tra il 4 e il 20 marzo 2025.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, pronunciandosi ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, **rende parere positivo con osservazioni in merito al soddisfacimento degli oneri di motivazione analitica** da parte della deliberazione n. 9 del 17 aprile 2025 del Comune di Brembio.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione via posta elettronica certificata al sindaco del Comune interessato, anche in qualità di presidente del consiglio comunale, perché ne informi l'assemblea.

ORDINA

al Comune interessato di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.

L'Estensore
(Iole Genua)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il 2 luglio 2025

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)